



Pdf 3 Istruzioni per presentare la documentazione relativa:

- ai titoli esteri **ufficiali*** conseguiti ai fini del riscatto del periodo legale o ordinario di studio all'estero;
- ai titoli di studio **ufficiali*** al compimento di corsi degli studi che conducano gli studenti al conseguimento di titoli esteri **ufficiali ai fini del trattamento pensionistico dell'orfano studente superstite***

*ACCREDITATI/RICONOSCIUTI DALLA COMPETENTE AUTORITA' PUBBLICA DEL PAESE DI ORIGINE e appartenenti al quadro delle qualifiche nazionali del Paese di origine.

Per il trattamento del superstite che studia all'estero ma non ha ancora conseguito il titolo di studio rivolgersi all'INPS, posto che il Ministero non è competente.

AVVERTENZA GENERALE

Non si accettano né certificati amministrativi di laurea sostitutivi in luogo dei diplomi/pergamene, salvo che siano vevoli per un preciso periodo e l'istante abbia urgenza di utilizzare il certificato nelle more dell'emissione della pergamena/ diploma, né titoli privi della firma del possessore laddove previsto che il diploma sia firmato anche dal laureato.

PUO' essere necessario l'ACCESSO ALL'ISTITUZIONE CHE HA RILASCIATO IL TITOLO DI STUDIO:

OCCORRE ALLEGARE IL CONSENSO FIRMATO PER CONSENTIRE L'ACCESSO DIRETTO DELL'UFFICIO MINISTERIALE PRESSO LA PROPRIA UNIVERSITA'/ISTITUTO INDICANDO UN INDIRIZZO E-MAIL OVE RIVOLGERSI per chiarimenti e verifiche.

TRADUZIONI

Per atti esteri in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese e rumena, non occorrono traduzioni, salvo casi strettamente necessari per i quali verrà richiesta successivamente.

INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO:

Al momento dell'invio dell'istanza, laddove si evidenzino carenze documentali circa documenti essenziali, il procedimento si interrompe. I termini iniziano a decorrere solo dal momento dell'arrivo dei documenti mancanti.

I termini sono sospesi laddove si tratti di irregolarità sanabili e cioè non dipendenti dall'assenza dei documenti.

SOMMARIO

NOME DELLA PROCEDURA	2
CASO A) PER I RISCATTI a fini pensionistici del TITOLO ESTERO:	3
Sezione A: Cosa inviare.....	3
Sezione A BIS: COME FORMARE I DOCUMENTI DA INVIARE.....	7
Sezione B: A chi inviare.	11
Sezione C: Quando inviare.	11
Sezione D: cosa non inviare.....	11
Sezione E: Come si conclude il procedimento e in quanto tempo.	11
Sezione F: MEZZI DI RICORSO E DI IMPUGNAZIONE	12
Sezione G: ALTRO	12
Sezione H: SCADENZE E TEMPISTICHE STIMATE.	13
CASO B) PERCORSI DI STUDIO (CURRICULUM) FREQUENTATI ALL'ESTERO PER LA RICOSTITUZIONE PENSIONE AL SUPERSTITE. RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DELLA FREQUENZA AL CORSO PRESCELTO NEL CICLO DI FORMAZIONE SUPERIORE ESTERO OVE SIA PRESENTE IL TITOLO DI STUDIO FINALE ESTERO.	13
COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE o ORIGINALI dei TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI e annessi documenti esteri.	14



Indicazioni utili	14
Istruzioni pratiche.....	14
Raccomandazioni.	16
ESCLUSIONI e AMMISSIONI delle istanze	17

NOME DELLA PROCEDURA

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ai fini previdenziali DEI TITOLI ESTERI E RELATIVI CURRICULA STUDIORUM UFFICIALI DI FORMAZIONE SUPERIORE anche relativi al settore artistico, musicale e coreutico.

ISTRUZIONI CIRCA I DOCUMENTI DA PRESENTARE TRAMITE L'UFFICIO INPS o altro ufficio previdenziale COMPETENTE PER LA DOMANDA DI RISCATTO.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 38 CO. 3.1 DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001; decreto Presidente della Repubblica (d.P.R.) N.189/2009, ART. 3 CO. 1 LETT B) E ARTT. 3 C. 4 E 33 DEL D.P.R. N.445/2000, ART. 2 E ART. 48 D.P.R. N. 394/1999.

Per poter avviare il procedimento, sono necessari i documenti che saranno indicati di seguito da pagina 2.

In via generale, **le copie conformi agli originali o cd autentiche di copie** si possono fare secondo quanto sottoindicato a pag. 3.

Informazioni necessarie per l'invio dei documenti correttamente formati.

ATTENZIONE: **l'assenza delle formalità** di seguito indicate impedisce che i documenti inviati abbiano la veste di documento amministrativo con valore legale in Italia. Per cui, non possono essere concluse istanze incomplete o senza le forme richieste. **I titoli e i certificati di studio esteri non sono autocertificabili**, al pari di quelli italiani, per cui occorre presentarli secondo alcune regole fissate dallo Stato italiano affinché i titoli e i certificati annessi siano considerati e trattati al pari di quelli italiani.

L'ELENCAZIONE CHE SEGUE NON E' ESCLUSIVA (CIOE' NON ESCLUDE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE) MA RAPPRESENTA IL CONTENUTO MINIMO DELLA CORRETTA FORMAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ESTERI.

IN ASSENZA DEI DOCUMENTI COMPLETI, secondo richiesta, IL PROCEDIMENTO SI ARRESTA.

TIPO DI POSTA ELETTRONICA DA UTILIZZARE PER TUTTE LE COMUNICAZIONI.

PER IL MITTENTE SONO UTILI DUE INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA.

A questo proposito, **si consiglia, per tutte le comunicazioni intermedie, di mettere a disposizione una casella di posta non pec. Invece, è necessario disporre di un indirizzo di posta pec per ricevere, se dovuti, gli avvisi formali di integrazione documentale, calcolare la scadenza dei giorni concessi per produrre i documenti mancanti e i novanta giorni per ricevere il provvedimento di riconoscimento o i trenta giorni per chiedere il riesame dopo il diniego di riconoscimento** o di indicare un indirizzo di posta pec di terzo soggetto **con apposita delega** a ricevere le proprie comunicazioni, scritta, firmata e accompagnata dalle copie dei documenti di identità del delegato e del delegante. Qualora non venga indicato indirizzo pec, tutte le notifiche attraverso un indirizzo non pec sono considerate ricevute.



NON SI INVIANO COMUNICAZIONI A PERSONE SENZA DELEGA/PROCURA; AD AVVOCATI SENZA PROCURA; AI PATRONATI privi di procura/delega a persona fisica; AI FAMILIARI privi di procura/delega.

Non vengono spedite agli istanti raccomandate o lettere all'indirizzo postale fisico anche se richiesto nell'istanza ma solo alla casella di posta elettronica indicata.

CASO A) PER I RISCATTI A FINI PENSIONISTICHE DEL TITOLO ESTERO:

Sezione A: Cosa inviare. TIPO E FORMATO PROVA DOCUMENTALE

TIPOLOGIA DOCUMENTI NECESSARI: in autentica di copia firmati a mano o con firma elettronica qualificata (accettata solo per PAESI UE) da unire all'istanza presentata all'ente di previdenza che ha in corso il procedimento e per cui occorre valutare il titolo estero.

Non sono accettati i certificati provvisori di laurea, dottorato ecc., in luogo del titolo, salvo che l'Istituzione accademica rilasciante emetta motivata dichiarazione impeditiva al rilascio del titolo o se il certificato provvisorio abbia valore legale fino al rilascio del diploma.

MEZZI DI AUTENTICAZIONE, IDENTIFICAZIONE, FIRMA ACCETTATI PER LA PROCEDURA.

Documenti da presentare all'amministrazione (istituto previdenziale)

- 1- fotocopia documento di identità;
- 2- copia dell'istanza all'ufficio previdenziale (firmata a mano o con firma elettronica);
- 3- autentica di copia * del titolo **ufficiale** di studio estero (diploma/degree/pergamena) in lingua originale;
- 4- autentica di copia del diploma supplement, con legalizzazione o apostilla dell'Aja previamente apposte sugli originali, tranne se i paesi da cui provengono i certificati siano esenti (**v.nota 2**). N.B. NON si accettano titoli spagnoli non firmati da l'\"interesado\" o titoli francesi non firmati da \"le titulaire\" e tutti i titoli che prevedano la firma del laureato.
- 5- copia semplice del titolo di studio estero tradotto (1) sez. A bis;
- 6- autentica di copia dell'elenco esami / transcript of records T.o.R./degree** (CON INDICAZIONE DEI CREDITI ECTS e DELLA DURATA LEGALE O REGOLARE IN FULL TIME) tradotto (1) sez. A bis; Definizione di transcript: A transcript is a detailed record of your marks or grades that has been generated by your current or former university. ... A degree certificate giving just your name and the qualification you received is not equivalent to a transcript, as it does not include detailed grade information.
- 7- Dall'elenco esami occorre ricavare durata del Corso di studi, numero totale dei crediti ECTS, regime di frequenza (full time o part time) modalità (on line, in presenza fisica obbligatoria, mista). Ove queste informazioni non siano incluse nel titolo, nel transcript o nel diploma supplement, occorre presentare una certificazione separata con queste informazioni.
- 8- copia semplice dell'elenco esami in lingua originale / transcript of records/degree**;
- 9- copia semplice della Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane per titoli conseguiti presso paesi extra UE, fuori Spazio economico europeo (S.E.E.) (v. nota 3) e fuori dalla Confederazione svizzera **ove non sussista il DIPLOMA SUPPLEMENT**;
- 10- copia semplice del diploma supplement, tradotto (1) sez. A bis; Sono ammessi diplomi supplement bilingui di cui la seconda lingua sia l'inglese senza necessità di traduzione in italiano.
- 11- E' consigliato, in quanto utile per la più rapida conclusione dell'iter, trasmettere l'attestato di comparabilità o di verifica emesso dal Centro ENIC-NARIC Italia in originale o copia conforme, se già in possesso.

Definizione di transcript: A **transcript is a detailed record of your marks or grades that has been generated by your current or former university. ... A **degree** certificate giving just your name and



the qualification you received is not equivalent to a **transcript**, as it does not include detailed grade information.

NB La dichiarazione di valore in loco delle rappresentanze diplomatiche italiane può essere sempre sostituita dal "DIPLOMA SUPPLEMENT".

** Per autentica di copia si intende una fotocopia del documento originale autenticata o dalle rappresentanze diplomatiche italiane presso il paese estero di provenienza del documento o, se la copia sia formata in Italia, autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR n.445/2000; per la **dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane, per la traduzione certificata nelle rappresentanze diplomatiche italiane e per il verbale di asseveramento, con annessa traduzione giurata dei documenti, formata in Italia presso un Tribunale o un Giudice di pace è possibile presentare, in alternativa alle autentiche di copie ai sensi dell'art. 18, la dichiarazione di copia conforme mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 19 e art. 19 bis del DPR n.445/2000, in quanto i documenti sono provenienti da pubbliche amministrazioni italiane. Se i documenti esteri sono già ottenuti con il visto di copia conforme all'originale presso le rappresentanze diplomatiche italiane nel paese ove si è conseguito il titolo, **non occorre fare alcuna ulteriore copia conforme ma occorre spedirli all'Ufficio.*****

Pertanto:

l'autentica di copia della documentazione estera si può fare:

1. *Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o estere in Italia, in quest'ultimo caso le firme dei funzionari diplomatici **esteri** saranno legalizzate in Italia o emesse con Apostilla dell'Aja, se non esenti;*
2. *Presso le cancellerie dei Tribunali o giudici di pace italiani;*
3. *Se nel rilasciare i verbali di asseverazione delle traduzioni presso i tribunali, i medesimi Tribunali autenticano la copia dei documenti esteri prodotti in originale, non è necessaria autentica successiva;*
4. *Presso gli uffici anagrafe italiani;*
5. *Presso i notai italiani;*
6. *Presso gli uffici previdenziali responsabili per il procedimento di riscatto;*
7. *Presso pubblici ufficiali **esteri** (ad es. notai esteri o ufficiali comunali esteri) abilitati a formare le copie conformi di documenti amministrativi originali ad essi presentati (le cui firme dovranno recare legalizzazione consolare o Apostille dell'Aja tranne se gli Stati di appartenenza siano esenti totalmente da entrambe le forme di autenticazione);*
8. *Dai funzionari delle Università o Istituzioni equiparata che abbiano emesso i titoli di studio originali (le cui firme dovranno recare legalizzazione consolare o Apostille dell'Aja tranne se gli Stati di appartenenza siano esenti totalmente da entrambe le forme di autenticazione).*
9. *Le cd "copie autentiche" possono essere emesse solo dai funzionari delle Università o Istituzioni equiparata che abbiano emesso i titoli di studio originali e sono considerabili come originali.*

IMPORTANTE:

Se i documenti - (oltre il titolo, anche il transcript degli esami o il diploma supplement) - sono allegati in originale o in copia conforme all'originale formata presso le rappresentanze diplomatiche con timbro di copia conforme- alla dichiarazione di valore (DV) e sono trasmessi unitamente ad essa, non occorre fare alcuna ulteriore copia conforme. A tal fine si suggerisce di chiedere alla rappresentanza diplomatica che rilascerà la DV, di fare un'unica dichiarazione riferita sia al titolo che al transcript o al diploma supplement o altri certificati, allegando ad essa i documenti citati. Si raccomanda di chiedere alle cancellerie consolari di esplicitare la dicitura "copia conforme all'originale" circa i documenti allegati.



SOLO IN QUESTO CASO, la DV unitamente ai documenti esteri può essere spedita per posta elettronica accompagnata da dichiarazione sostitutiva di copia conforme mediante apposito modulo da chiedere all'ufficio.

Invece, **qualora:**

- **sia presente la Dichiarazione di valore in loco (DV) ma non sia munita di copie conformi dichiarate tali dalle cancellerie consolari o**
- **sia assente la Dichiarazione di valore in loco (non obbligatoria per i paesi UE, Spazio SEE e Svizzera):**

Per le copie di titoli, transcript di esami, diploma supplement, certificati aggiuntivi e traduzioni eseguite all'estero e in generale per tutti i documenti esteri compresi di apostille e legalizzazioni ove previste:

- **occorrono le autentiche di copia fatte avanti un pubblico ufficiale** (in via ordinaria e più rapida alle anagrafi comunali, "a vista") ai sensi dell'art. 18, (si specifichi che trattasi di fare copie conformi di documenti provenienti dall'estero non presenti, formati o conservati in alcun archivio di una pubblica amministrazione italiana) qualora i documenti non siano stati già autenticati, dichiarandone la conformità agli originali, dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero al momento del rilascio della Dichiarazione di valore (DV) (nel qual caso si può spedire direttamente il tutto per posta o corriere all'Ufficio).
- **NON SI DOVRANNO SPEDIRE GLI ORIGINALI (DI CUI SI SCONSIGLIA LA PRIVAZIONE) MA la DV E LE COPIE ALLEGATE ALLA DV;**

Si avvisa che documenti originali privi di apostille o legalizzazioni (tranne per Paesi totalmente esenti) o in alfabeto non latino, possono non essere accettati dalle anagrafi o cancellerie giudiziarie in quanto considerati documenti non attendibili quanto alla provenienza o incomprensibili gli originali da cui attestare la copia conforme (in quest'ultimo caso, vanno esibite all'impiegato comunale o giudiziario le traduzioni ufficiali).

Le autentiche di copia sono necessarie in quanto non vi sono ancora sistemi tra Stati che consentano la verifica immediata e diretta della veridicità dei documenti presentati come accade per altri settori nello scambio di documenti amministrativi tra Paesi UE.

Non trattasi nemmeno di documenti detenuti in originale o registrati dalle rappresentanze diplomatiche italiane.

Le autentiche di copia sono accettate se formate presso un funzionario di un comune estero o un ufficio di notaio estero o altro pubblico ufficiale, ove questi soggetti possano emettere copie conformi in base alle leggi vigenti nel Paese ove operano e la loro firma sia munita di Apostille dell'Aja o legalizzata per i Paesi non esenti.

Si ricorda che la cd "copia autentica" (cioè un sostituto dell'originale) di un documento può essere rilasciata soltanto dall'ente che lo ha emesso, in caso di smarrimento o distruzione del documento originale.

La "copia autentica" segue le regole di cui sopra.

Per la **Spagna**, la **Copia Electrónica Auténtica título oficial non è accettata** in luogo dell'autentica di copia cartacea del titolo in originale, tuttora rilasciato in cartaceo.

Sono ammessi, in luogo dell'invio per posta elettronica di copia conforme cartacea, certificati esteri e atti esteri che indichino il sito web o il link ove procedere a verifica immettendo apposito codice alfanumerico e/o data, con codice a barre o con contrassegno QR code.



Per i dottorati di ricerca e altri titoli post laurea valutabili, si dovrà allegare documentazione da cui si evinca chiaramente la durata (in full time o part time), le modalità di frequenza se on line, in presenza fisica obbligatoria o mista del corso di studi e gli eventuali esami, crediti formativi se previsti, verifiche, risultati ove formalizzati.

Per i titoli di primo e secondo ciclo o a ciclo unico della formazione superiore, nei documenti presentati occorre che si evinca chiaramente il ciclo, il livello, la durata del corso di studi e i crediti formativi (ECTS) complessivi acquisiti, (se in uso nel paese di provenienza) tranne se si tratti di titoli risalenti ad un periodo pregresso ove non sussistevano i cd crediti formativi universitari (ECTS). Per il titolo di secondo ciclo, va allegato il titolo di primo ciclo pregresso se estero, se italiano può farsi dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Per i titoli a ciclo unico, di secondo ciclo e i dottorati deve essere indicato nei documenti se vi sia stata la presentazione e discussione di **una tesi/difesa/dissertazione finale**.

Per titoli di secondo ciclo o di terzo ciclo della formazione superiore, va allegato il titolo universitario pregresso; se italiano, va autocertificato, (NON SI ACCETTANO CERTIFICATI ITALIANI tranne la sola copia del diploma) se estero, va allegata fotocopia del titolo in lingua e con annessa traduzione, con autentica di copia eseguita in anagrafe comunale italiana/estera, cancelleria di un tribunale italiano, notaio italiano/estero o cancelleria consolare italiana all'estero per il titolo in lingua estera e traduzione estera e dichiarazione sostitutiva di copia conforme per la traduzione formata in Italia, ove la traduzione sia richiesta, non rientrando tra le lingue esenti.

IMPORTANTE. REQUISITO DELL'**UFFICIALITA'** DEL TITOLO ESTERO.

OCCORRE che dai documenti presentati (dichiarazione di valore delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, diploma supplement, attestazione di comparabilità Enic Naric Italia), sia chiaramente deducibile che il titolo accademico sia "**ufficiale**" cioè abbia avuto il riconoscimento/accreditamento/registrazione da parte dell'organo statale competente e sia presente nelle banche dati Enic Naric curate da tale organo. In assenza di "ufficialità" che rende il titolo spendibile in tutto il Paese estero con gli stessi diritti accademici e professionali non è possibile procedere a riconoscimento con analogo titolo italiano.

Non sono riconoscibili titoli rilasciati da istituzioni di formazione superiore in autonomia senza riconoscimento/accreditamento/registrazione governativa dopo il controllo delle correlate Agenzie governative o regionali o federali per la verifica della qualità dei corsi di studio di formazione superiore (ad es. titoli cd propri- *titulo proprio no oficial*- come in Spagna o "d'institut" o "universitaire" (Francia) o titoli di formazione e sviluppo professionale continuo (v. infra).

Il titolo di studio ufficiale in Italia produce gli effetti giuridici ed è, in particolare, requisito per l'accesso alle professioni regolamentate e agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. (v. in questa pagina AVVERTENZA PRELIMINARE VALIDA PER TUTTI I TIPI DI RICONOSCIMENTO FINALIZZATO AD UNO SCOPO).

E' NECESSARIO ALLEGARE UN DOCUMENTO CHE EVIDENZI L'INSIEME DEL PERCORSO DI STUDIO COMPIUTO CON NOTIZIE AGGIUNTIVE, QUALI AD ESEMPIO:

IL TEACHING INSTITUTION,

L'AWARDING INSTITUTION,

L'EVENTUALE PRESENZA ALL'ESTERO PER UN PERIODO E DOVE,

LA FREQUENZA IN CAMPUS DIVERSI DELLA STESSA UNIVERSITA' O ISTITUTO in ALTRI STATI e se i TITOLI che comprendano nel corso di studi un periodo obbligatorio o facoltativo nei CAMPUS FUORI DALLO STATO DI ORIGINE SIANO RICONOSCIUTI DALLO STATO OSPITANTE,



a) se eseguita in Italia, occorre: traduzione di traduttore non professionale, se consentita dagli Uffici giudiziari di cui sotto o eseguita da traduttore professionale/giurato (e precisamente, traduttori iscritti: **all'ALBO DEI CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO DEL TRIBUNALE ovvero al ruolo PERITI ED ESPERTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, categoria TRADUTTORI/INTERPRETI ovvero agli iscritti ad Associazioni Professionali Interpreti e Traduttori aventi rilevanza ex Legge n.4/2013 nonché agli iscritti a elenchi ufficiali di traduttori ed interpreti di Enti aventi rilevanza pubblica)** e asseverata presso le cancellerie dei Tribunali o giudici di pace o presso un notaio o traduzione eseguita presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del paese in cui è formato il documento.

Alcuni Tribunali o Uffici del giudice di pace consentono anche al diretto interessato di procedere al giuramento ed all'asseverazione. Informarsi preventivamente.

La traduzione può farsi anche presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del Paese estero che ha formato il documento ma poi occorre legalizzare o apostillare le firme dei funzionari consolari traduttori, laddove il Paese non aderisca alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (v. punto "una prassi alternativa") di esenzione (art. 33, co. 4, d.P.R. n. 445/2000).

b) se eseguita all'estero, occorre: traduzione dichiarata conforme al contenuto originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero o eseguita presso le stesse o presso gli Istituti italiani di cultura (IIC). Oppure con traduttore ufficiale, cioè iscritto presso elenchi o registri di autorità pubbliche del paese (ad es. Uffici giudiziari o Ministeri) ove opera (in questo caso disporrà di un timbro che attesti la propria iscrizione a dette autorità). Il traduttore degli ICC o il traduttore giurato iscritto all'albo dei tribunali o Ministeri o simili del paese estero o, comunque, ufficiale, deve presentare la propria firma per la legalizzazione alle rappresentanze diplomatiche italiane, o munita di Apostille dell'Aja o comunque autenticata nelle forme previste dal Paese estero salvo la nota **(v. nota 2 *sulle firme dei traduttori ufficiali esteri esenti da legalizzazione).**

In caso nel paese estero non esistano i traduttori cd ufficiali, l'interessato potrà rivolgersi agli uffici consolari italiani per la apposizione della formula della conformità della traduzione eseguita in proprio.

Non sono ammesse traduzioni la cui fedeltà al contenuto originale sia attestata dal proprietario/amministratore/presidente ecc. di società commerciali o enti per conto di un loro dipendente/collaboratore. La traduzione deve essere giurata PERSONALMENTE dal traduttore che l'ha materialmente eseguita e deve presentare: la formula del giuramento, il timbro del traduttore iscritto a autorità pubbliche come perito, la firma autografa. Detta firma dovrà legalizzarsi dagli uffici consolari italiani o autenticarsi da pubblici ufficiali esteri o apostillarsi da autorità competente, ove previsto.

Le traduzioni debbono indicare chiaramente il tipo di documento e il numero di pagine tradotte cui si riferiscono e devono essere ben visibili i timbri del traduttore estero e le legalizzazioni richieste o i timbri dei tribunali italiani.

Come già specificato, sono accettati certificati e titoli in lingua inglese, spagnola, portoghese, rumena, e francese anche senza traduzione.

L'ufficio si riserva di chiedere successivamente le traduzioni ufficiali ove ritenuto strettamente necessario.

(2) LEGALIZZAZIONE O APOSTILLE DI FIRME, TIMBRI E SIGILLI SUI DOCUMENTI ORIGINALI:



si legalizzano **le firme autografe, i sigilli e i timbri** dei documenti amministrativi esteri presso le rappresentanze diplomatiche italiane; se, però, il Paese dell'Ateneo che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aia (5 ottobre 1961), di abolizione della legalizzazione. bisogna apporre sul titolo di studio/ elenco esami o altri documenti firmati (diploma supplement) in originale con firma autografa, sigilli e timbri, la cosiddetta "Postilla dell'Aia" (Aja Apostille) a cura dell'autorità individuata dallo Stato come competente. Se assente la firma sui documenti di cui sopra, si deve legalizzare/apostillare almeno il timbro o il sigillo, se presente.

Si specifica che va legalizzata/apostillata la firma posta in calce al titolo (ad es. chancellor, vice chancellor, dean, registrar ecc.), al diploma supplement e al transcript in lingua originale. Per il Regno Unito, la copia autentica o la dichiarazione che trattasi di originale (True copy o original) dei suddetti documenti a firma del notary public (NON DEL SOLICITOR) che avrà la propria firma munita di apostille, sostituisce sempre la apostille sulla firma e timbro dei firmatari del titolo e del transcript.

Si segnala che la copia spedita al Ministero dovrà riportare sempre ben visibile la legalizzazione (l'autenticità della firma potrà essere anche dichiarata nella dichiarazione di valore) o Apostille sia se apposti in calce, sia se apposti sul retro del documento in originale.

Recarsi presso i consolati/ambasciate italiani per conoscere le autorità competenti all'apposizione della Apostilla presso le quali si dovrà esibire il titolo, il transcript, il diploma supplement **in originale** per l'apposizione di postilla.

- DOCUMENTO ELETTRONICO

PER I CASI IN CUI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ELETTRONICI SIANO CONSIDERATI VALIDI ALLA STREGUA DI ORIGINALI NEI PAESI DI ORIGINE, SIA PAESI UE CHE PAESI NON UE: occorre fornire prova con le attestazioni sul valore interno del formato elettronico dalle autorità competenti.

- FIRMA ELETTRONICA

PER I CASI IN CUI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FIRMATI ELETTRONICAMENTE SIANO CONSIDERATI VALIDI ALLA STREGUA DI ORIGINALI NEI PAESI DI ORIGINE: occorre fornire prova con le attestazioni sul valore interno della firma elettronica dalle autorità competenti.

a) PAESI UE: in caso di:

- **Formato elettronico del documento dichiarato **VALIDO COME UN ORIGINALE** non occorre apostille o legalizzazione;**
- **Firma elettronica qualificata dei diplomi e dei certificati dei Paesi UE presentati in originale e **VALIDI COME ORIGINALE**, non occorre apostille o legalizzazione:** si deve, tuttavia, poter procedere alla verifica, da parte dell'ufficio per controllare la veridicità e autenticità della firma elettronica qualificata tenendo conto della normativa europea in tema di firme elettroniche qualificate. A tal fine, ogni singolo documento con firma elettronica qualificata deve essere quello rilasciato dall'autorità che lo ha emesso e deve essere trasmesso singolarmente in originale (file in formato nativo), senza inglobarlo in altri file immagine o altri pdf. Per poterlo inserire nel campo apposito del sito web di verifica indicato o aprire il link di verifica indicato in calce al certificato o verificare direttamente la validità della firma attraverso un applicativo informatico, infatti, si deve inviare il file creato in originale dall'autorità che lo ha emesso e così spedito on line, altrimenti non verrà riconosciuto dall'applicazione di verifica.



Il documento in formato *file pdf* non andrà mai stampato e scansionato per evitare la perdita dell'interattività del medesimo ed il collegamento ipertestuale in esso presente.

Dette modalità alternative sono utilizzate dall'ufficio, sempre che, in seguito a verifica, si possa accertare l'autenticità del documento. In caso di esito negativo o dubbio, verrà, comunque, richiesta apostille o legalizzazione consolare o attestato di verifica rilasciato dal Centro ENIC NARIC Italia (www.cimea.it), a cura dell'interessato.

b) Per i PAESI NON UE,

- **Formato elettronico del documento dichiarato valido alla stregua di un originale, non occorre apostille o legalizzazione;**
- **Firma elettronica:**
non è attualmente disponibile la firma elettronica qualificata secondo le regole UE. Pertanto, occorre valutare caso per caso se essa sia attendibile o meno e comunque occorre un'attestazione della autorità competenti che certifichi il valore della firma elettronica ed i suoi effetti sul certificato amministrativo dove è apposta.

Documenti privi di qualsiasi tipo di firma o sigillo o timbro non sono accettati.

***NOTA BENE:** Si è **esentati dall'obbligo della legalizzazione o della aggiunta dell'Apostille dell'Aia** sui documenti amministrativi cartacei inerenti il titolo e gli altri documenti accademici e sulle firme dei traduttori esteri solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei seguenti Paesi: **Austria, Germania, Belgio, Danimarca (eccetto Groenlandia e Isole FAER), Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Ungheria.**

*L'esenzione dalla legalizzazione si estende ugualmente alle traduzioni di questi atti e documenti, a condizione che esse provengano da un'autorità qualificata per procedere a tali traduzioni. Per la qualifica dell'autorità che opera la traduzione, si deve ovviamente fare riferimento alla normativa dello Stato di provenienza degli atti e documenti: in alcuni Stati il traduttore è già un'autorità pubblica ed è sufficiente la sua firma, in altri casi è necessaria un'autentica ulteriore di un'autorità pubblica o dotata di poteri pubblici (spesso un cancelliere o un notaio).

(3) La sigla SEE indica uno spazio geografico e un accordo di un gruppo di Paesi che vi fanno parte: Unione di paesi UE e per i non UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Per i titoli conseguiti nel **Regno Unito (UK)**:

SI INFORMA CHE NON SONO ACCETTATI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI CON DICHIARAZIONI DEL "SOLICITOR". SONO ACCETTATI ESCLUSIVAMENTE DDOCUMENTI CON DICHIARAZIONI DEL "NOTARY" ACCOMPAGNATA DALLA APOSTILLA DELL'AJA EMESSA DAL The Foreign and Commonwealth Office (FCO).

Per informazioni visitare il sito governativo UK al link:

<https://www.gov.uk/certifying-a-document>

Per I TITOLI CONSEGUITI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021 E' OBBLIGATORIA LA DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO EMESSA DALLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA COMPETENTE ITALIANA o in sostituzione il "DIPLOMA SUPPLEMENT".

UNA PRASSI ALTERNATIVA: L'AUTENTICAZIONE DEI DOCUMENTI PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ESTERE IN ITALIA.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Qualora ci si sia iscritti a corso di studi ulteriore o di successivo ciclo e livello, conseguito il titolo di studio, occorre inviare tutto quanto qui prescritto all'Ufficio previdenziale il quale trasmetterà una nuova istanza di riconoscimento del titolo di studio e correlato periodo di studio frequentato per un nuovo riconoscimento del titolo e della validità della frequenza effettuata in base al tipo di corso di studi.

In materia di autenticazione di copie, traduzioni e legalizzazioni/apostille dell'Aja sui documenti formati all'estero, le istruzioni come illustrate al caso A) sono le stesse.

Si rammenta, infatti, che l'onere di presentare la documentazione in regola e validamente formata nello Stato estero ai fini della circolazione fuori dal medesimo **incombe esclusivamente al richiedente**, senza addossare al Ministero indagini complesse che allunghino i tempi o non siano pertinenti. Pertanto, l'ufficio potrà comunque invitare a produrre la copia conforme all'originale secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.P.R. n. 445/2000, dovendosi distinguere tra cittadinanza anagrafica (irrilevante) e "cittadinanza" del titolo, unica fattispecie rilevante.

COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE o ORIGINALI dei TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI e annessi documenti esteri.

Gli originali o le copie conformi agli originali debbono essere inviati per posta tradizionale raccomandata o corriere al seguente indirizzo: **Ministero dell'Università e della ricerca Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma- DG internazionalizzazione e comunicazione- Ufficio I.**

Per **i titoli di studio, gli annessi elenchi esami e il *diploma supplement***, oltre altri eventuali atti esteri connessi, **se si inviano gli originali dei quali si vuole la restituzione**, occorre inserire nel plico la richiesta di restituzione indicando l'indirizzo postale esatto, oltre tante fotocopie in b/n per quante sono le facciate dei documenti esteri, (anche fronte retro) nonché marche da bollo di 16 euro per ogni quattro facciate di copia conforme che eseguirà l'ufficio prima di restituire gli originali.

Non si risponde di indicazioni errate o incomplete negli indirizzi cui restituire o di eventuali, casuali disservizi del servizio postale.

Indicazioni utili

- per i richiedenti non UE, se residenti in territorio italiano, occorre allegare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

- **per i titoli conseguiti nel Regno Unito (UK) occorrerà anche la dichiarazione di valore in loco o l'attestato di comparabilità ENIC NARIC Italia, (quest'ultimo se già in possesso) o il "diploma supplement" salvo se conseguiti prima degli effetti della uscita dalla UE (1 gennaio 2021).**

Istruzioni pratiche.

Non sono accettate immagini scanner o fotocopie illeggibili, sbiadite, con parti mancanti, con timbri e sigilli indecifrabili o non riprodotti in copia, seppure presenti nell'originale. Pregasi di usare la massima attenzione nel riprodurre i documenti da inviare, riproducendo in copia autenticata sia il fronte che il retro dei documenti. Documenti illeggibili o incompleti o sbiaditi, ombreggiati o tagliati o piegati in alcune parti non consentono di avviare un'istruttoria, rallentando i tempi di conclusione del procedimento.

ATTENZIONE: I file pdf inviati devono essere rinominati dal richiedente secondo il contenuto. Non si accettano file con denominazioni composte da numeri o lettere di serie a seguito di scannerizzazione o foto.



Es. file nominato con IMG 123 o photo 1 Rossi, photo 2 Rossi, doc 123456789, scan002, jpg 1234 ecc, non possono essere trasmessi in quanto non correttamente nominati. Si prega prestare la dovuta collaborazione.

Ad es. se si invia il documento "dichiarazione di valore in loco" il file pdf avrà lo stesso nome. Non è compito dell'Ufficio riordinare o rinominare i file inviati; inoltre, per una corretta individuazione, è bene, oltretutto nominarli, anche numerarli per poi controllare di aver inviato tutti i documenti utili e ripeterne la sequenza nella dichiarazione sostitutiva di copia conforme ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n.445/2000 sui certificati ammessi a questa autentica di copia (Dichiarazioni di valore in loco e allegati documenti).

E' necessario, perciò, allegare un elenco -indice dei documenti che sono formati in autentica di copia o in originale.

Esempio per riscatto:

Elenco indice documenti di Antonio Rossi per istanza riconoscimento:

- 1) Titolo fronte retro con apostille;
- 2) Elenco esami, votazioni e crediti con apostille;
- 3) Traduzione giurata/asseverata titolo e apostille;
- 4) Traduzione giurata/asseverata elenco esami con apostille;
- 5) Dichiarazione di valore in loco (se necessaria);
- 6) Domanda di riscatto.

Esempio per iscrizione ad un corso di studi:

Elenco indice documenti posseduti da Giovanni Bianchi per iscrizione corso di studi:

- 1) Certificazione di iscrizione all'anno x con apostille (se richiesta);
- 2) Piano di studi personale con apostille (se richiesta);
- 3) Traduzione giurata/certificata/asseverata del certificato di iscrizione e apostille;
- 4) Traduzione giurata /certificata/asseverata del piano di studi con apostille;
- 5) Domanda di pensione.

NON SI FA COPIA CONFORME DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ CHE OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNA UNA ISTANZA FIRMATA E INVIATA VIA PEC ALLA AMMINISTRAZIONE BANDITRICE

NON SONO AMMISSIBILI RICHIESTE, QUESITI, SOLLECITI PRESENTATI DA TERZI ESTRANEI NON DELEGATI E NON ALTRIMENTI QUALIFICATI; LE INFORMAZIONI SULLO STATO DEL PROCEDIMENTO SONO INVIATE ALL'UFFICIO PREVIDENZIALE DI COMPETENZA O AL DIRETTO INTERESSATO O SUO QUALIFICATO DELEGATO, QUALORA SIA AVVIATA CORRISPONDENZA PERCHÉ SIA STATA CHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.

LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO, DEVE PERVENIRE TRAMITE L'UFFICIO PREVIDENZIALE DI COMPETENZA.

IL PROVVEDIMENTO FINALE VIENE INVIATO TRAMITE PEC ALL'UFFICIO INPS O AL DIVERSO UFFICIO PREVIDENZIALE COMPETENTE ED AL DIRETTO INTERESSATO AL RECAPITO ELETTRONICO PERSONALE INDICATO NELLA RICHIESTA INVIATA ALL'UFFICIO PREVIDENZIALE O SUCCESSIVAMENTE DALL'UFFICIO.

NON SI INVIANO GLI ATTI A CASELLE DI POSTA CHE NON SIANO INTESATE ALL'INTERESSATO. QUALORA L'INTERESSATO INTENDA FAR RECAPITARE L'ATTO DI RICONOSCIMENTO CHE LO RIGUARDA A CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DI TERZO ESTRANEO OCCORRERÀ RILASCIARE UNA DELEGA (CON LIBERATORIA DELL'UFFICIO) A



RICEVERE L'ATTO, (AD. ES GENITORE SUPERSTITE, RESPONSABILE CAF O LEGALE DI FIDUCIA) ACCOMPAGNATA DA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELL'INTERESSATO E DEL TERZO.

Se sprovvisti di pec, si può indicare un indirizzo di posta pec di terzo soggetto con apposita delega a ricevere le proprie comunicazioni, scritta, firmata dal diretto interessato e accompagnata dalle copie dei documenti di identità del delegato e del delegante.

Ove non si metta a disposizione una casella di posta pec (propria o per delega), la notifica del provvedimento avviene alla posta non pec dell'interessato ed ha valore di consegna al diretto interessato (pregasi di controllare la posta indesiderata ove accidentalmente venga collocato il messaggio in arrivo dalla propria applicazione di posta elettronica, soprattutto per l'account gmail).

Raccomandazioni.

Infine, per una ottimale procedura e per un corretto rapporto con l'Ufficio procedente va considerato che l'Ufficio accentra ed esamina domande in un numero elevatissimo, anche per differenti altri fini.

Si prega, pertanto, di:

- non presentarsi di persona senza aver prima chiaramente esposto il motivo dell'appuntamento e accertato se esso sia possibile; l'ufficio lavora i procedimenti a livello centrale per tutte le richieste provenienti da ogni parte del mondo, in quanto il ministero non dispone di articolazioni territoriali ove, per competenza, possa decentrarsi il procedimento;
- non intasare di mail la posta dei funzionari (non abilitate a rispondere alle pec e non abilitate a rilasciare ricevuta di protocollo) e di telefonate il centralino o i numeri degli uffici e della segreteria della Direzione generale (non deputati a rilasciare informazioni);
- l'istanza viene inviata **dalla sola Amministrazione procedente**, (con i recapiti di posta elettronica del diretto interessato); solo in seguito, si avvieranno contatti per le integrazioni documentali, ove necessarie, con il diretto interessato;
- non inviare **ripetutamente** la stessa documentazione;
- **NON INVIARE DA SÉ SOLI LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ALLA PEC DEL MINISTERO O ALLE MAIL DEI FUNZIONARI, QUESTE ULTIME, INOLTRE, NON ABILITATE A RILASCIARE RICEVUTE DI PROTOCOLLO O ALTRA RICEVUTA DI CONSEGNA NÉ AD APRIRE UNA POSIZIONE IN ARCHIVIO ELETTRONICO. SI DEVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE ALL'UFFICIO PREVIDENZIALE DOVE SI È PRESENTATA DOMANDA DI RISCATTO O DI PENSIONE; SARÀ L'UFFICIO PREVIDENZIALE AD INOLTRE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO; IN ASSENZA DI TALE DOMANDA NON È POSSIBILE PROCEDERE E, PERTANTO, NON SI AVVIERÀ IL PROCEDIMENTO, RESPINGENDOSI L'ISTANZA PERCHÉ IRRICEVIBILE.**
- eventuali dubbi circa le formalità documentali (uffici che rilasciano le Apostille, soggetti qualificati che producono traduzioni giurate ufficiali ecc.) possono essere sciolti rivolgendosi alle cancellerie consolari italiane nel paese da cui proviene il titolo o presso agenzie di servizi specializzate circa la procedura per l'Apostille o le traduzioni certificate.

Recapiti posta elettronica:

Indirizzi posta elettronica dell'Ufficio competente:

peo: viene reso noto dal funzionario addetto all'istruttoria all'arrivo dell'istanza completa di recapito mail dell'interessato.

pec: DGinternazionalizzazione@pec.mur.gov.it N.B. riceve e invia posta anche da e a caselle non pec.



Indirizzo postale: Largo Antonio Ruberti 1 -00153 Roma -Direzione generale dell'internazionalizzazione - Ufficio I.

ESCLUSIONI e AMMISSIONI delle istanze.

1) Titoli già forniti di riconoscimento accademico diretto (equipollenze rilasciate dalle Università/politecnici, Istituzioni AFAM/ Ministero per i titoli pontifici).

Non si riconoscono titoli esteri già riconosciuti dalle Università ed altre Istituzioni di formazione superiore italiane o dl Ministero, posto che il riconoscimento accademico (ex equipollenza) porta ad ottenere la parificazione degli effetti con il titolo italiano analogo; pertanto, l'avvenuto riconoscimento rende il titolo estero valido a tutti gli effetti legali, compresi quelli previdenziali. L'interessato procederà ad allegare alla domanda INPS il provvedimento di riconoscimento in possesso. L'ufficio INPS provvederà pertanto a provvedere come per i titoli italiani, senza presentare istanza al MUR.

2) Titoli ammessi al riconoscimento accademico indiretto.

Non si riconoscono periodi o titoli di studio esteri, ove questi abbiano portato al rilascio del titolo italiano del medesimo ciclo di formazione superiore **inglobandoli**, in quanto i soggetti richiedenti il riconoscimento siano stati ammessi ad abbreviazione di corso di studio dalle Università o altre Istituzioni di formazione superiore italiane. In quel caso, il titolo italiano ingloba il titolo estero, per cui va preso in considerazione il solo titolo italiano a fini previdenziali. L'ufficio INPS provvederà pertanto a provvedere come per i titoli italiani, senza presentare istanza al MUR.

3) Doppi titoli o titoli congiunti o in cotutela rilasciati all'esito di percorsi internazionali per convenzioni tra università/istituzioni di Paesi diversi.

Nel caso in cui l'istante frequenti o abbia frequentato un percorso di studi internazionale in forza di una **convenzione tra l'università estera e quella italiana**, che preveda il rilascio di un doppio titolo da parte dell'ateneo straniero e di quello italiano o di titolo congiunto tra i due Atenei o di titolo in cotutela, non è necessario presentare istanza di riconoscimento del solo percorso estero che darà o ha dato luogo al titolo congiunto o doppio titolo o titolo in cotutela, in quanto vale la documentazione producibile dall'università italiana (titolo italiano + convenzione per ottenere il titolo italiano/congiunto con l'università estera) ai fini previdenziali. L'ufficio INPS provvederà pertanto a provvedere come per i titoli italiani, senza presentare istanza al MUR.

4) Corsi e titoli esclusi dal riconoscimento.

- a) Non si riconoscono attestati relativi a corsi post lauream di perfezionamento o di aggiornamento o di formazione continua o titoli e corsi privi di crediti (salvo quelli appartenenti ai vecchi ordinamenti che non li prevedevano) e titoli e corsi di studio non appartenenti al sistema nazionale di formazione superiore del Paese estero e cioè corsi o titoli che, seppure erogati da un 'Istituzione di livello universitario riconosciuta o accreditata nel Paese di origine, siano rilasciati in autonomia dalle medesime istituzioni, senza che i titoli siano accreditati dalle autorità nazionali competenti nello Stato di origine, che conferiscano ai medesimi il carattere di titolo ufficiale (ad es. "titolo propio" spagnolo).
- b) Non si riconoscono titoli o corsi esteri ad espressa valenza professionalizzante, di breve durata e/o a carattere intensivo (ad es. Advanced), corsi di specializzazione tecnica di tipo breve, "vocational degree" e corsi di formazione continua "continuous training" (questi ultimi, normalmente accompagnati da un "certificate").
- c) In proposito, si rammenta che INPS procede a conferire i correlati benefici per i seguenti titoli accademici italiani:
 - **diplomi universitari** (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre)
 - **diplomi di laurea** (corsi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei)



- **diplomi di specializzazione**, che si conseguono successivamente alla laurea e al termine di un corso di durata non inferiore a due anni
- **dottorati di ricerca** i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge
- **laurea triennale, laurea specialistica e laurea magistrale**
- **diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).**

Pertanto, il titolo estero, del quale è richiesto il riconoscimento, deve rientrare nelle suddette, corrispondenti categorie.

- d) Non si riconoscono titoli emessi da un'istituzione estera ma attraverso una propria sede o una sede di ente/società convenzionati **operanti in altro Stato (cd Off Campus)** e nello Stato ospite detti titoli **non** siano riconosciuti e/o comunque la sede dell'Università estera o la sede convenzionata con quest'ultima, in altro Stato rispetto a quello di origine, non sia stata autorizzata ad operare nello Stato ospite e non sussistano riconoscimenti dei corsi di studio erogati nel proprio territorio.
- e) Non si riconoscono titoli o corsi esteri che siano frequentati interamente o parzialmente in sede italiana senza che quest'ultima sia stata autorizzata ad operare come sede italiana di Università estera da apposito DM MUR ai sensi del Regolamento MIUR n. 214 del 26.4.2004.
- f) Non si riconoscono titoli o corsi esteri interamente frequentati in una filiazione italiana di Università estera.
- g) Non si riconosce il Magistero in Scienze Religiose, preso in una Università pontificia con sede in Italia o in altro Stato, in quanto esso ha carattere meramente professionale e non è considerabile titolo accademico ma titolo unicamente spendibile per l'insegnamento della religione. E' invece riconoscibile il Magistero in Scienze Religiose convertito in licenza in Scienze religiose o convertito in baccalaureato in Scienze religiose.

5) Riconoscimenti pregressi di titoli (diplomi) esteri abilitanti ad una professione regolamentata.

Ai fini previdenziali, (riscatto o pensione superstita) occorre il riconoscimento MUR. È necessario, però, allegare i **provvedimenti di riconoscimento** all'esercizio della professione ottenuti, in modo da non dover richiedere l'adempimento circa le formalità dell'atto estero, in quanto soddisfatte e già verificati gli atti al momento del pregresso riconoscimento.

Si dovrà, pertanto, allegare:

-decreto dell'autorità ministeriale competente di riconoscimento all'esercizio della professione in copia con certificazione sostitutiva di copia conforme art. 19 e art. 19 bis o in copia conforme art. 18 d.P.R. n.445/2000;

- (per titoli UE) titolo e transcript esami e/o diploma supplement, in copia con dichiarazione sostitutiva di copia conforme art. 19 e art. 19 bis o in copia conforme art. 18 d.P.R. n.445/2000;

- (per titoli extraUE) titolo e transcript e/o diploma supplement, legalizzati o con Apostille dell'Aja e dichiarazione di valore in loco delle rappresentanze diplomatiche italiane in copia con dichiarazione sostitutiva di copia conforme art. 19 e art. 19 bis o in copia conforme art. 18 d.P.R. n.445/2000.

I suddetti documenti sono inviati all'INPS o istituto previdenziale cui si è rivolta la domanda di riscatto che li trasmetterà all'ufficio ministeriale.

6) DOPPIO RICONOSCIMENTO.

L'avente diritto alla pensione del superstita deve presentare il titolo di studio secondo le istruzioni per il riscatto.



L'Ufficio emette un doppio riconoscimento: riconoscimento del Titolo di studio per la pensione del superstite; il riconoscimento è valevole anche per una futura ed eventuale domanda di riscatto del periodo degli studi all'estero. In questo modo, non occorre più rivolgersi al Ministero per ulteriori riconoscimenti.

7) ACCORDI BILATERALI

Qualora siano in vigore accordi bilaterali tra Italia ed un altro Paese, i decreti di riconoscimento sono di competenza delle Università.

Per gli accordi con l'Austria, i riconoscimenti sono effettuati dalla Libera Università di Bolzano.

L'ufficio pertanto non procede ad alcun riconoscimento.

8) Diploma e Magistero in scienze religiose

Il titolo di **Diploma in Scienze religiose** (triennale) può essere convertito in Baccalaureato in Scienze Religiose che gode dell'equipollenza con la Laurea triennale rilasciata dalle università statali.

Per ottenere la conversione occorre completare il curriculum degli studi frequentando corsi non svolti e sostenendo i rispettivi esami per un valore complessivo di crediti ECTS stabiliti dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose.

Il titolo di **Magistero in Scienze religiose** (quadriennale) può essere convertito in Licenza in Scienze Religiose che gode dell'equipollenza con la Laurea Magistrale rilasciata dalle Università Statali.

Per ottenere la conversione occorre completare il curriculum degli studi frequentando, per la durata minima di un biennio corsi non svolti e sostenendo i rispettivi esami per un valore complessivo di crediti ECTS stabiliti dagli Istituti Superiori di Scienze Religiose.

I due titoli di cui sopra, essendo scomparsi e considerati preparatori per l'accesso al baccalaureato e alla licenza, di per sé non possono essere presentati al riconoscimento senza essere stati convertiti negli unici due titoli riconoscibili rispettivi (baccalaureato e licenza).

9) Percorsi di studio non conclusi ai fini di ottenere i benefici del TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEL SUPERSTITE (STATUS di STUDENTE UNIVERSITARIO ALL'ESTERO).

Non vengono riconosciuti i soli percorsi di studio in itinere (sprovvisti di titolo di studio finale) perché non previsto dalla norma vigente tra le proprie competenze.

**** Si raccomanda di visionare con frequenza il sito PER SCARICARE il pdf istruzioni 3, posto che questo può essere sostituito per i necessari aggiornamenti. SOLO IL SITO WEB del MINISTERO FA FEDE. NON E' CONSENTITO CERCARE E SEGUIRE ISTRUZIONI ANCORA PRESENTI NEI MOTORI DI RICERCA MA RIFERITE A VECCHIE PAGINE MINISTERIALI NON PIU' LEGGIBILI.**